


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/APRILE-GIUGNO 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

LEGISLAZIONE

- 1.1**..... 10
Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, recante modifica del Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
- 1.2**..... 12
Nota n. 7423/RI del 11 giugno 2019 - Legge 3 maggio 2019, n.37, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*"

PRASSI

- 2.1**..... 15
Nota 40131/RU del 9 aprile 2019 - comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (periodo dal 13-01-2019 al 12-07-2019)
- 2.2**..... 15
Nota n. 43290 del 16 aprile 2019 - imbarco di provviste e dotazioni di bordo con presentazione di memorandum. Art. 76, par.1, lettera b) del Reg. CEE 2913/1992
- 2.3**..... 16
Nota n. 42621/RU del 30 aprile 2019 - corridoi controllati (*Fast corridor*) dalla piattaforma logistica nazionale e/o sistema informativo logistico ferroviario, per la movimentazione di *container* dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall'autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione – nuovo disciplinare quadro

GIURISPRUDENZA

- 3.1**..... 17
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19233 del 20 aprile 2019 – evasione dell’Iva all’importazione
- 3.2**..... 17
Sentenza della Corte di Cassazione n. 13384 del 17 maggio 2019 – dazi e IVA all’importazione sulle royalties

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

- 1.1**..... 19
Digitalizzazione Accise - Nota n. 40649 del 16 aprile 2019 – Progetto Re.Te. – Integrazione istruzioni operativi ed estensione nuovi controlli in ambiente di addestramento e reale
- 1.2**..... 20
Nota n. 46242 del 17 aprile 2019 – Digitalizzazione del documento di accompagnamento semplificato – progetto e-DAS – Istruzioni operative per la sperimentazione in ambiente di addestramento/validazione
- 1.3**..... 20
Risoluzione n. 1/D del 10 maggio 2019 – Prodotti energetici. Deposito commerciale di mero stoccaggio gestito in regime di deposito fiscale. Obbligo di presentazione della cauzione. Criteri di determinazione dell’importo.
- 1.4**..... 21
Nota n. 33442 del 10 giugno 2019 – Riduzione di costo applicata sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in impianti ubicati in determinate zone geografiche

1.5..... **22**
Aggiornamenti

1.6..... **22**
2° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 52335/RU del 26 giugno 2019

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1..... **23**
Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)
Delibera 28 marzo 2019 - 114/2019/R/gas

1.2..... **24**
Determinazione di tariffe di riferimento definitive, per l'anno 2018, ad integrazione delle tariffe di riferimento approvate con deliberazione dell'Autorità 98/2019/R/gas
Delibera 09 aprile 2019 - 127/2019/R/gas

1.3..... **24**
Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019
Delibera 09 aprile 2019 - 128/2019/R/gas

1.4	24
Rideterminazione di importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2019 <i>Delibera 09 aprile 2019 - 130/2019/R/gas</i>	
1.5	25
Disposizioni transitorie in materia di calcolo e messa a disposizione del parametro relativo al prelievo annuo funzionale all'applicazione della disciplina del <i>settlement</i> gas, per l'anno termico 2019 – 2020 <i>Delibera 09 aprile 2019 - 132/2019/R/gas</i>	
1.6	25
Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero <i>Delibera 16 aprile 2019 - 145/2019/R/gas</i>	
1.7	25
Riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto <i>Delibera 16 aprile 2019 - 147/2019/R/gas</i>	
1.8	27
Nuove disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci provvisori e pubblicazione del nuovo Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) <i>Delibera 16 aprile 2019 - 148/2019/R/gas</i>	
1.9	27
Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. in relazione all'attività di monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, per l'anno 2018 <i>Delibera 16 aprile 2019 - 151/2019/R/gas</i>	

1.10	27
Aggiornamento, per il mese di maggio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 16 aprile 2019 - 152/2019/R/gas</i>	
1.11	28
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. e definizione dei parametri di incentivazione per l'erogazione dei servizi di stoccaggio nell'anno termico 2019/2020 <i>Delibera 16 aprile 2019 - 153/2019/R/gas</i>	
1.12	28
Definizione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione <i>Delibera 16 aprile 2019 - 155/2019/R/gas</i>	
1.13	30
Criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di GNL e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi small scale LNG. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 137/2016/R/com – TIUC <i>Delibera 07 maggio 2019 - 168/2019/R/gas</i>	
1.14	33
Segnalazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al prefetto di Salerno su possibili iniziative nei confronti della società Metagas S.r.l. in materia di sicurezza nella gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio del comune di Laviano <i>Delibera 14 maggio 2019 - 182/2019/E/gas</i>	
1.15	33
Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, per l'anno 2020 <i>Delibera 28 maggio 2019 - 201/2019/R/gas</i>	

1.16	34
Aggiornamento, per il mese di giugno 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 28 maggio 2019 - 204/2019/R/gas</i>	
1.17	35
Disposizioni funzionali all'approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas	
<i>Delibera 28 maggio 2019 - 208/2019/R/gas</i>	
1.18	35
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza, continuità, obblighi informativi e accesso al servizio di distribuzione di gas naturale	
<i>Delibera 04 giugno 2019 - 213/2019/S/gas</i>	
1.19	35
Approvazione dei costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto in relazione all'attività di monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso svolta nel 2018 e del preventivo dei costi per l'anno 2019. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 137/2016/R/com – TIUC	
<i>Delibera 04 giugno 2019 - 223/2019/R/gas</i>	
1.20	36
Decisione coordinata con il Regolatore maltese ai sensi del regolamento Ue 347/2013, in merito alla ripartizione dei costi di investimento per il progetto di interesse comune 5.19 (Melita Transgas pipeline - gasdotto MTG)	
<i>Delibera 04 giugno 2019 - 225/2019/R/eel</i>	
1.21	36
Appello parziale della sentenza 881/2019 del Tar Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 573/2013/R/gas e 367/2014/R/gas	
<i>Delibera 11 giugno 2019 - 227/2019/C/gas</i>	

1.22	37
Approvazione dei criteri applicativi dell'analisi costi-benefici degli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale <i>Delibera 11 giugno 2019 - 230/2019/R/gas</i>	
1.23	38
Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione <i>Delibera 11 giugno 2019 - 234/2019/R/gas</i>	
1.24	39
Aggiornamento della regolazione in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 <i>Delibera 18 giugno 2019 - 245/2019/R/gas</i>	
1.25	41
Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela <i>Delibera 25 giugno 2019 - 264/2019/R/gas</i>	
1.26	41
Aggiornamento, per il mese di luglio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 25 giugno 2019 - 265/2019/R/gas</i>	
1.27	41
Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas, funzionale all'attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 208/2019/R/gas <i>Delibera 25 giugno 2019 - 266/2019/R/gas</i>	

1.28	42
Approvazione della procedura per il <i>market test</i> proposta dalla società TAP AG <i>Delibera 25 giugno 2019 - 267/2019/R/gas</i>	
1.29	42
Disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema informativo integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas <i>Delibera 25 giugno 2019 - 271/2019/R/gas</i>	

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1

Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, recante modifica del Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

Con lettera prot. 39494/RU del 15 aprile 2019 la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali ha informato in merito alla pubblicazione sulla G.U. dell'Unione Europea serie L 83 del 25 marzo 2019 del Regolamento (UE) 2019/474 del 19 marzo 2019, *recante modifica del Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione* (CDU).

Le disposizioni contenute nel Regolamento sono entrate in vigore, salvo ove diversamente disposto, il 14 aprile 2019.

Le principali modifiche al CDU hanno riguardato:

- l'articolo 4, paragrafo 1, del CDU disponendo l'inclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del comune di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, che fino ad ora erano esclusi. Dalla data indicata, la normativa doganale dell'Unione troverà applicazione anche nei suddetti territori mentre gli stessi restano esclusi dal campo di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- il primo comma dell'articolo 34, paragrafo 9, del CDU in materia di ITV e IVO disponendo che il titolare di una decisione ITV o IVO può avvalersene per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa qualora la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni previste per l'adozione della decisione non sono state, o non sono, più soddisfatte.
- il punto i) della lettera h), dell'articolo 124, paragrafo 1, del CDU, includendo anche la custodia temporanea tra le formalità doganali per le quali la norma unionale prevede l'estinzione dell'obbligazione doganale nelle ipotesi in cui l'inadempimento non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime e non abbia costituito un tentativo di frode. Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, la custodia temporanea deve essere equiparata ad un regime doganale.
- il paragrafo 2 dell'articolo 129 del CDU, disponendo che, qualora una dichiarazione sommaria di entrata debba essere invalidata in quanto le merci non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la citata dichiarazione sommaria è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione, anziché entro 200 giorni

- come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

- il paragrafo 5 dell'articolo 139 del CDU disponendo che, qualora le merci non unionali presentate in dogana non siano coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, gli operatori economici debbano presentare immediatamente tale dichiarazione tranne nel caso in cui l'autorità doganale consenta loro di presentare, in sostituzione della suddetta dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea. In tale ultima ipotesi la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di custodia temporanea deve contenere i dati e/o le informazioni che avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazione sommaria di entrata.
- il paragrafo 2 dell'articolo 146 del CDU stabilendo che, qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea in quanto le merci non sono state presentate in dogana, la suddetta dichiarazione è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale.
- l'introduzione, dopo l'articolo 260 del CDU, dell'articolo 260 *bis*, rubricato "*Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali*". La norma dispone l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese od in un territorio con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione. L'esenzione in esame non si applica all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti o di prodotti sostitutivi nell'ambito degli accordi standard.
- il paragrafo 2 dell'articolo 272 del CDU, stabilendo che, qualora una dichiarazione sommaria di uscita debba essere invalidata in quanto le merci non escono dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione, anziché entro 150 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione.
- il paragrafo 2 dell'articolo 275 del CDU, stabilendo che, quando una notifica di riesportazione debba essere invalidata poiché le merci non escono dal territorio doganale dell'Unione, la notifica è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica, anziché entro 150 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione.

1.2

Nota n. 7423/RI del 11 giugno 2019 - Legge 3 maggio 2019, n.37, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018”

Con la nota in commento, l’Agenzia delle Dogane segnala che sulla G.U. Serie generale - n.109 dell’11 maggio 2019 è stata pubblicata la Legge n.37 del 3 maggio 2019, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea- Legge europea 2018*”, entrata in vigore il 26 maggio 2019. In particolare l’Agenzia pone attenzione agli articoli 1, 11 e 12 del provvedimento legislativo.

L’articolo 1 reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, resesi necessarie a fronte della procedura di infrazione 2018/2175 avviata dalla Commissione Europea nei riguardi del Governo italiano. Nello specifico, è stata modificata la nozione di cittadino dell’Unione europea “*legalmente stabilito*” sopprimendo il requisito della residenza nello Stato membro; le modifiche hanno interessato anche la procedura di rilascio della tessera professionale europea le misure compensative che possono essere prescritte ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

L’articolo 11 interviene sulla disciplina IVA applicabile ai servizi di trasporto e di spedizione connessi agli scambi internazionali, novellando le condizioni richieste per l’applicazione del regime di non imponibilità di tali prestazioni dall’articolo 9, primo comma, punti n. 2) e 4), del D.P.R. n.633/1972. Dette prestazioni, se relative a beni in importazione, beneficiano del trattamento di non imponibilità a condizione che il loro valore, all’atto dell’importazione, sia stato compreso nella base imponibile ai fini IVA. Con la procedura di infrazione 2018/4000, la Commissione Europea aveva contestato all’Italia l’incompatibilità delle suddette disposizioni con gli articoli 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE. Ai fini dell’applicazione della non imponibilità IVA alle prestazioni in commento, nella sua previgente formulazione, l’articolo 9 richiedeva l’inclusione dei corrispettivi nella base imponibile e l’assoggettamento all’IVA in dogana all’atto dell’importazione. La Commissione UE ha ravvisato un contrasto di detta disciplina nazionale con quella unionale nella misura in cui la legislazione italiana richiedeva non solo l’inclusione del relativo valore nella base imponibile ma anche l’assoggettamento all’IVA in dogana all’atto dell’importazione. Per il superamento della predetta censura, all’articolo 9, comma 1, numeri 2) e 4), del D.P.R. n. 633/72, dunque, il riferimento all’*“assoggettamento ad imposta”* è stato sostituito con quello all’*“inclusione nella base imponibile”*.

L'articolo 11 ha modificato anche il numero 4-*bis* dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dal quale è stato eliminato il riferimento alle "piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile". Tale norma, secondo la sua previgente formulazione, stabiliva la non imponibilità IVA per i servizi accessori relativi "alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009", sempreché i relativi corrispettivi avessero concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. n.633/1972 ed ancorché la medesima base imponibile non fosse stata assoggettata all'imposta. Tuttavia, la non imponibilità IVA dei servizi accessori limitata a quelli riferiti alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle importazioni di modico valore, a giudizio della Commissione Europea, si poneva in contrasto con il diritto unionale e, nella specie, con gli articoli 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE. Al fine di superare tale rilievo, è stato espunto il riferimento alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed a quelle di valore trascurabile.

L'articolo 12 modifica l'articolo 84 del D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.) in materia di prescrizione dei diritti doganali, con particolare riferimento alle obbligazioni doganali sorte a seguito di fatti penalmente rilevanti. Il nuovo comma 1 dell'articolo 84 del T.U.L.D. chiarisce che i termini per la notifica dell'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione Europea di cui all'articolo 103 del codice doganale dell'Unione. Il paragrafo 1 dell'articolo 103 del CDU - in analogia con quanto era già previsto dall'articolo 221, paragrafo 3, del Reg. CEE n. 2913/1992 - stabilisce che nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni decorrenti dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. I successivi paragrafi 3 e 4 del citato articolo 103 prevedono, poi, le ipotesi nelle quali si determina una sospensione dei termini decadenziali. Particolare rilievo riveste la nuova formulazione del comma 2 del novellato articolo 84 del T.U.L.D., in materia di termine di decadenza della notifica dell'obbligazione doganale in presenza di reato. L'articolo 103, paragrafo 2, del CDU ha modificato il precedente articolo 221, paragrafo 4, del Reg. CEE n.2913/92, disponendo che, in presenza di reato, il termine triennale per la notifica dell'obbligazione doganale al contribuente è esteso da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale. La norma unionale, dunque, aveva demandato agli ordinamenti degli Stati membri la fissazione del termine decadenziale per la notifica dell'obbligazione doganale in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, purché rientrante nella sopra citata soglia temporale. In sede di prima applicazione della norma unionale, in attesa della necessaria modifica normativa, con Circolare n. 8/D fu fissato, in via amministrativa, in cinque anni, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale in presenza di reato. Il nuovo comma 2 dell'articolo 84 del T.U.L.D., ha, ora, normativamente stabilito in sette anni il termine

utile per la notifica al contribuente dell'obbligazione doganale in presenza di reato. Come già chiarito nella Circolare n. 8/D la deroga al termine di prescrizione dell'obbligazione doganale in presenza di fattispecie delittuose non è più subordinato all'inoltro della "notitia criminis" entro tre anni dalla data di insorgenza dell'obbligazione. Oltre a ciò, la Corte di Cassazione (Sezione tributaria, ordinanza n.24513 del 5.10.2018) ha precisato che, ai fini della proroga del termine triennale di decadenza dell'obbligazione tributaria, occorre il duplice requisito che: "a) la mera notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente da autorità statali; b) tale atto pervenga o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria". Nella stessa pronuncia i giudici di legittimità hanno, altresì, ribadito, che la proroga del citato termine triennale in presenza di fattispecie penalmente rilevanti opera anche nelle ipotesi in cui il debitore non sia stato l'autore dell'atto. Infine, il nuovo comma 3 dell'articolo 84 del T.U.L.D. stabilisce che la disciplina generale dei termini di prescrizione dell'obbligazione doganale ivi prevista trova applicazione per tutte le obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di entrata in applicazione del CDU. Pertanto, in presenza di reato, per le obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, il termine decadenziale utile per notifica al contribuente del debito tributario è di sette anni.

PRASSI

2.1

Nota 40131/RU del 9 aprile 2019 - comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (periodo dal 13-01-2019 al 12-07-2019)

L'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 40131/RU del 9 aprile 2019, pubblicata il 12 aprile 2019, ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, con decreto pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3.04.2019, ha fissato, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019. Come già anticipato nella nota prot. n. 39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse di cui all'art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell'Unione Europea 2 interna e, in applicazione dell'art. 86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti - ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

2.2

Nota n. 43290 del 16 aprile 2019 - imbarco di provviste e dotazioni di bordo con presentazione di memorandum. Art. 76, par.1, lettera b) del Reg. CEE 2913/1992

L'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 43290/RU del 16 aprile 2019 ha fornito chiarimenti, facendo riferimento alla precedente nota prot. 8769 RU del 14 marzo 2019, al modus operandi che l'Agenzia stessa è intenzionata a seguire per la gestione delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici locali in base all'art. 76 par. 1 lett. b) del Reg. CEE 2913/92 relative all'imbarco di provviste di bordo con utilizzo del memorandum di imbarco e presentazione di dichiarazione complementare a carattere riepilogativo. In particolare, l'Agenzia intende riesaminare le predette autorizzazioni inquadrando tra le autorizzazioni alla dichiarazione semplificata previste dall'art. 166, par.2, del CDU al fine di consentire agli operatori economici del settore di poter continuare ad utilizzare tale semplificazione per il periodo transitorio e quindi fino alla data di potenziamento dei sistemi informatici, facendo ricorso all'applicazione dell'art. 16 par. 2 del Reg. delegato UE 2016/341, che consente alle autorità doganali che abbiano rilasciato

un'autorizzazione al regolare ricorso a una dichiarazione semplificata ex art. 166 par. 2 del Reg. UE 952/2013, di accettare un documento commerciale o amministrativo come dichiarazione semplificata.

2.3

Nota n. 42621/RU del 30 aprile 2019 - corridoi controllati (*Fast corridor*) dalla piattaforma logistica nazionale e/o sistema informativo logistico ferroviario, per la movimentazione di *container* dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall'autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione – nuovo disciplinare quadro

L'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 42621/RU del 30 aprile 2019 ha reso noto di aver pubblicato il nuovo disciplinare quadro riguardante Corridoi controllati, i *Fast corridor*, dalla Piattaforma Logistica Nazionale e/o Sistema Informativo Logistico Ferroviario, per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall'Autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione. Con il CDU è stata introdotta, infatti, una regolamentazione riguardante l'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'UE, la presentazione in dogana e la disciplina della custodia temporanea, ivi comprese le condizioni e le modalità di spostamento delle merci tra diverse strutture di deposito per la temporanea custodia. In particolare, secondo la nuova normativa, le merci terze introdotte nel territorio doganale dell'UE vengono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato e, dopo essere state dichiarate per la custodia temporanea nel luogo di arrivo, sono prese in carico dal titolare autorizzato della struttura di deposito per la custodia temporanea per essere poi trasferite, ai sensi dell'art. 148 CDU, alla struttura di deposito per la custodia temporanea del luogo ove esse sono destinate. Il presidio telematico dei carichi veicolati attraverso i Fast corridor è idoneo strumento di monitoraggio e controllo a disposizione dell'autorità doganale per evitare l'aumento del rischio di frodi per la sicurezza garantita dal monitoraggio dei mezzi su cui viaggiano le merci. L'Agenzia delle Dogane ha ritenuto perciò necessario impartire adeguate istruzioni per l'attivazione e la gestione di Corridoi controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e dal Sistema Informativo Logistico Ferroviario (SILF) e per la movimentazione di container dal magazzino di Temporanea custodia del punto di sbarco fino al magazzino di Temporanea custodia autorizzato presso un Nodo logistico di destinazione, senza ulteriori formalità doganali connesse al regime di transito. In virtù del nuovo disciplinare e delle nuove norme, per ottenere l'autorizzazione ad operare nell'ambito dei Fast corridor, è richiesto che ai Gestori dei magazzini di TC sia stato concesso lo status di soggetto AEOC. Però, l'Agenzia delle Dogane ha disposto che considerata l'esigenza di assicurare la continuità delle attività, fino a tutto il 2019, sarà possibile operare anche in assenza del requisito.

GIURISPRUDENZA

3.1

Sentenza della Corte di Cassazione n. 19233 del 20 aprile 2019 – evasione dell’Iva all’importazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 aprile 2019 n. 19233, ha sancito che l’evasione dell’IVA all’importazione resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03, costituendo un reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza l’assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione.

Nello specifico, i Supremi giudici, rigettando il ricorso dell’indagato, hanno rilevato come il delitto di omesso versamento dell’IVA all’importazione non sia un reato istantaneo, ma permanente e l’antigiuridicità si riverberi su ogni ulteriore cessione effettuata nel territorio dello Stato sino a che l’obbligazione tributaria non sia assolta.

3.2

Sentenza della Corte di Cassazione n. 13384 del 17 maggio 2019 – dazi e IVA all’importazione sulle *royalties*

La Cassazione, con la sentenza n. 13384 del 17 maggio 2019, da un lato ha individuato ulteriori indicatori del controllo in presenza dei quali i diritti di licenza devono essere tassati in dogana, dall’altro, ha ribadito che l’IVA sulle *royalties* assolta dall’importatore/licenziatario mediante inversione contabile non può essere nuovamente pretesa dall’Amministrazione doganale.

Nel caso di specie, una società aveva importato merce senza dichiarare, all’atto dell’importazione, i diritti di licenza, asserendo che questi non costituivano una condizione di vendita e, pertanto, non dovevano essere inclusi nel valore doganale dei beni.

La rettifica dell’Ufficio relativamente al valore doganale aveva comportato la notifica all’importatore di una pretesa impositiva costituita da maggiori dazi dovuti dall’inclusione delle *royalties* nella base imponibile, da maggiore IVA sui maggiori dazi e da maggiore IVA all’importazione sui diritti di licenza.

Con riferimento ai dazi, la Cassazione ha rilevato che occorre valutare se sussiste, in concreto, una condizione di vendita, ossia la prova che il fornitore estero – o una persona a esso legata – abbia il diritto e il potere di richiedere all’acquirente di pagare la royalty, con la conseguenza che egli non sarebbe disposto a vendere le merci senza che sia pagato il diritto di licenza. In particolare, quando il beneficiario

delle *royalties* è un soggetto diverso dal venditore extra-Ue, occorre verificare se il licenziante esercita un controllo sul fornitore, tale che l'importazione delle merci è subordinata al versamento, a suo favore, dei diritti di licenza. Tale legame può essere sia esplicito, quando l'operazione è subordinata espressamente all'assolvimento delle *royalties*, che implicito, quando il rapporto di subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattuali. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato la pretesa erariale, desumendo il controllo del licenziante sul produttore estero dalle previsioni del contratto di licenza, in relazione al potere di controllo riservato al licenziante su tutte le fasi della produzione, comprensivo anche della facoltà di visita degli stabilimenti di fabbricazione e di coordinare la cessazione della produzione laddove i prodotti non fossero corrispondenti ai prototipi approvati, al potere alla medesima conferito di vietare la vendita dei prodotti a determinati grossisti senza il suo specifico consenso e, infine, al divieto alla produzione non autorizzata di prodotti di ditte concorrenti senza il consenso del licenziante o dalla stipulazione di nuovi accordi con concorrenti.

Sotto il profilo IVA, invece, la Cassazione ha ribadito che l'IVA interna e l'IVA all'importazione sono il medesimo tributo e che il meccanismo del *reverse charge* integra una modalità di effettivo assolvimento dell'imposta, con la conseguente illegittimità della contestazione relativa al pagamento dell'IVA all'importazione sulle *royalties*. In particolare, i giudici hanno affermato che *"l'IVA conseguente all'importazione (...) costituisce tributo interno non assimilabile ai dazi sebbene condivide il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo del reverse charge"*.

In definitiva, l'assolvimento dell'IVA sulle *royalties* con inversione contabile elide la pretesa impositiva corrispondente, ma non quella relativa all'IVA sui maggiori dazi, dovuti a seguito dell'inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale della merce.

Accise e imposte di consumo

PRASSI

1.1

Digitalizzazione Accise - Nota n. 40649 del 16 aprile 2019 – Progetto Re.Te. – Integrazione istruzioni operativi ed estensione nuovi controlli in ambiente di addestramento e reale

La transizione dalla tenuta cartacea dei registri di carico e scarico obbligatori previsti dal D.lgs. n. 504/1995 (TUA) alla presentazione in forma esclusivamente telematica (*"full digital"*) dei dati delle contabilità prevede un percorso graduale di attuazione in ragione della portata innovativa del progetto Re.Te. (Registri Telematici). Con Re.Te. i dati delle contabilità che, si rammenta, sono già obbligatoriamente trasmessi per via telematica (Determinazione Direttoriale prot. N. 25499/UD del 26 settembre 2008), vengono *"riusati"* per alimentare il registro telematico, il quale risiede sul sistema informativo dell'Agenzia e sostituisce a tutti gli effetti i registri cartacei.

L'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 40649/RU del 16 aprile 2019, la quale fa seguito alla nota n. 46136 del 15 maggio 2018, fornisce una serie di integrazioni alle istruzioni operative precedentemente dettate. In particolare, viene specificato che il registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. n. 153/2001, in altre parole si tratta del registro di carico e scarico tenuto dai depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è gestito tramite l'attribuzione di un codice di Combinazione (es. G040), tipo registro P per cui non è richiesta nessuna unità di misura né quantità iniziale. Nel registro possono essere inseriti solo i codici prodotto appartenenti alle CPA W200 – *Vino Tranquillo* e W300 – *Vino spumante*. Inoltre, le attività previste dall'art. 3, lett. b) e lett. c) per la chiusura dei registri cartacei e l'inizializzazione del Registro telematico potranno essere svolte, secondo la complessità del soggetto aderente, su più giornate. A tal fine è stato adeguato il tracciato record ALCODA per Re.Te. con nuovi controlli che sono stati estesi in ambiente di addestramento il 6 maggio 2019 e in ambiente reale il 10 luglio 2019.

1.2

Nota n. 46242 del 17 aprile 2019 – Digitalizzazione del documento di accompagnamento semplificato – progetto e-DAS – Istruzioni operative per la sperimentazione in ambiente di addestramento/validazione

Con nota n. 46242 del 17 aprile 2019, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni operative per la sperimentazione del progetto e-DAS relativo alla digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (di seguito DAS), in attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 262/2006, il quale prevede la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette. Il progetto e-DAS è stato sviluppato per contrastare l’evasione fiscale, prevenire i fenomeni fraudolenti, rendere più efficace la lotta all’illegalità nel settore dei prodotti energetici e potenziare i controlli dei relativi obblighi fiscali.

Con la citata nota n. 46242 del 17 aprile 2019 l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che la nuova applicazione è disponibile in ambiente di addestramento/validazione dal 20 maggio 2019 per un congruo periodo, al fine di consentire la sperimentazione dell’impatto derivante dalla sua attuazione sulla platea degli operatori. In questa prima fase del progetto l’utilizzo del DAS elettronico è previsto solo per la circolazione di prodotti energetici in ambito nazionale.

1.3

Risoluzione n. 1/D del 10 maggio 2019 – Prodotti energetici. Deposito commerciale di mero stoccaggio gestito in regime di deposito fiscale. Obbligo di presentazione della cauzione. Criteri di determinazione dell’importo

Con la risoluzione n. 1/D del 10 maggio 2019 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in tema di obbligo di prestazione della cauzione per deposito fiscale di mero stoccaggio di prodotti energetici. L’istituto del deposito fiscale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, anche se può assumere diversa fisionomia in ragione dell’attività condotta nell’impianto ossia fabbricazione, trasformazione, lavorazione e/o stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa. Ciascun depositario autorizzato è tenuto ad assolvere gli obblighi e le prescrizioni disposte dall’art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1995 (TUA), non rilevando il titolo proprietario dei prodotti detenuti o la natura del servizio commerciale reso dall’esercente medesimo. L’articolo normativo citato dispone che il depositario autorizzato ha l’obbligo di prestare la cauzione sul deposito, la quale deve garantire l’Agenzia delle Dogane sia per eventuali ammanchi dei

prodotti in giacenza sia per la mancata corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo e relative obbligazioni accessorie.

Per quanto concerne l'importo della garanzia per il deposito la normativa prevede che la garanzia ammonti al 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell'impianto in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati. Occorre procedere all'integrazione della cauzione ogni qual volta si verifichi una circostanza comportante un aumento pari o superiore al 10% della garanzia prestata, per esempio la variazione della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio o l'inasprimento della tassazione. L'adeguamento dell'importo della garanzia è riconosciuto anche in diminuzione allorché si constati un decremento pari o superiore a quello sopraindicato. In questo caso sarà cura del depositario autorizzato presentare specifica richiesta motivando le ragioni della rideterminazione dell'importo della cauzione.

Infine, per quanto concerne gli impianti c.d. "*soprasoglia*", ove il depositario autorizzato effettua solo prestazione di servizio di detenzione e custodia di prodotto altrui, l'operatività dell'impianto è condizionata dagli atti di disposizione del depositante pertanto in caso l'estinzione del contratto di deposito stipulato e il procurato fermo dell'impianto possono condurre alla rimodulazione della cauzione con applicazione della regola base di calcolo della garanzia (10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell'impianto in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati).

1.4

Nota n. 33442 del 10 giugno 2019 – Riduzione di costo applicata sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in impianti ubicati in determinate zone geografiche

Il Consiglio dell'Unione Europea, con decisione 2019/814, ha autorizzato l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per riscaldamento degli ambienti mediante impianti termici.

L'agevolazione in questione è stata riconosciuta al fine di alleviare gli elevati costi di riscaldamento sostenuti nelle zone interessate da condizioni climatiche particolarmente rigide o geograficamente svantaggiate per la difficoltà a procurarsi i combustibili, ovvero i comuni che rientrano nelle zone climatiche E e F come definite nel D.P.R. n. 412/1993 e i comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

1.5

Aggiornamenti

In data primo aprile 2019 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato l'avvenuto aggiornamento delle FAQ Accise sull'energia elettrica, sui prodotti alcolici e sui prodotti energetici. Le FAQ menzionate sono consultabili sul sito web dell'Agenzia delle Dogane.

Sono state altresì aggiornate le tabelle utili alle comunicazioni telematiche relative ai prodotti sottoposti ad accise. In particolare, in data 11/04/2019, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato l'avvenuto aggiornamento della tabella TA20 "*Tabella prodotti alcolici*", mentre in data 24/04/2019 è stata revisionata la tabella per la telematizzazione delle accise TA13 "*Tabella dei prodotti energetici*".

Gli operatori sono esortati, prima di procedere all'invio delle movimentazioni, a verificare la coerenza della data di riferimento della movimentazione con le date di "*Inizio Validità*" e "*Fine Validità*" dei codici prodotto onde evitare di incorrere in codici di errore.

1.6

2° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 52335/ RU del 26 giugno 2019

L'Agenzia delle dogane con la Nota prot. 52335 del 26 giugno 2019 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/04/2019-30/06/2019. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nell'art. 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 (TUA) e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 aprile 2019. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 luglio 2019. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2021.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)

Delibera 28 marzo 2019 - 114/2019/R/gas

Con la delibera 114/2019/R/gas ARERA ha adottato i *criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale* (RTTG) validi per il periodo 2020-2023 (quinto periodo di regolazione, 5PRT), che avrà inizio il 1° gennaio 2020, e ciò in esito al procedimento avviato con deliberazione 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas.

Con l'adozione della presente delibera, l'Autorità dà attuazione al Regolamento (UE) n. 460/2017 in materia di armonizzazione delle strutture tariffarie per il trasporto del gas (Codice TAR), seguendo un approccio di implementazione della normativa europea oggetto di ampia consultazione pubblica e che ha portato a bilanciare attentamente differenti interessi tra i diversi utenti del sistema, anche tenendo conto di quanto segnalato nel *Report* dell'ACER "*Analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Italy*" rilasciato, in coerenza con le previsioni del Codice TAR, sugli orientamenti finali in materia di metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi sottoposti a consultazione con il DCO 512/2018/R/gas.

L'Autorità ha riformato i criteri di allocazione dei costi del trasporto del gas naturale prevedendo l'adozione della metodologia della "*distanza ponderata per la capacità*" (cd. *Capacity-Weighted Distance, CWD*), individuata come metodologia di riferimento nell'ambito del Codice TAR.

I dettagli della nuova regolazione tariffaria sono specificati negli allegati A e B alla delibera.

ARERA ha disposto, inoltre e tra le altre cose, una modifica al *TIWACC* prevedendo che il valore del parametro β_{asset} , come definito al comma 1.1 del *TIWACC*, relativo al servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2020-2023 è fissato pari a 0,364, aggiornando di conseguenza aggiornate le Tabelle 3 e 4 del *TIWACC* per il periodo fino al 2021.

1.2

Determinazione di tariffe di riferimento definitive, per l'anno 2018, ad integrazione delle tariffe di riferimento approvate con deliberazione dell'Autorità 98/2019/R/gas

Delibera 09 aprile 2019 - 127/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA procede all'approvazione di alcune tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 che, a causa di un errore materiale, non erano state pubblicate con la deliberazione 98/2019/R/gas. I dettagli relativi a siffatte tariffe sono indicati nella Tabella 1 allegata alla delibera.

1.3

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019

Delibera 09 aprile 2019 - 128/2019/R/gas

ARERA approva le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2019, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro la data del 15 febbraio 2019. In particolare:

- i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale approvati sono quelli riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a allegate al provvedimento;
- si applica l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al provvedimento.

1.4

Rideterminazione di importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2019

Delibera 09 aprile 2019 - 130/2019/R/gas

Il provvedimento in esame attiene alla rideterminazione operata da ARERA del valore dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno 2019, precedentemente approvato con la deliberazione 667/2018/R/gas. Tale rideterminazione è adottata a seguito dell'accettazione delle istanze di rettifica presentate dalle società Atac Civitanova S.p.a., Isera S.r.l. e dal Comune di Sona e a seguito dell'accettazione delle istanze di rideterminazione tariffaria presentate dalle società Ireti S.p.a., Novareti S.p.a., Centria S.r.l., 2i Reti gas S.p.a. e Seab S.p.a.

1.5

Disposizioni transitorie in materia di calcolo e messa a disposizione del parametro relativo al prelievo annuo funzionale all'applicazione della disciplina del *settlement gas*, per l'anno termico 2019 – 2020

Delibera 09 aprile 2019 - 132/2019/R/gas

La delibera definisce disposizioni transitorie funzionali alla trasmissione al Sistema Informativo Integrato da parte delle imprese di distribuzione delle informazioni funzionali al calcolo, secondo modalità semplificate, del parametro relativo al prelievo annuo per l'anno termico 2019/2020. In particolare, ai fini del calcolo del parametro *CAPdR* nel 2019, in luogo dei criteri di cui all'articolo 4 del TISG, e degli scambi informativi tra SII e operatori funzionali a quanto previsto dal TISG, relativamente all'anno termico 2019 - 2020, si applicherà la procedura di cui all'Allegato A alla delibera in esame.

1.6

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero

Delibera 16 aprile 2019 - 145/2019/R/gas

Con la deliberazione in oggetto l'Autorità esprime le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei comuni dell'Atem Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero, ricadenti nel regime semplificato d'ambito ex legge 124/17, trasmessi mediante *Piattaforma informatica VIR-RAB semplificato d'ambito* in data 20 marzo 2019, essendo i valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

1.7

Riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto

Delibera 16 aprile 2019 - 147/2019/R/gas

Con questa delibera ARERA riforma il processo di conferimento ai punti di uscita della rete di trasporto che alimentano reti di distribuzione (*city-gate*) a partire dall'1 ottobre 2020.

Il provvedimento semplifica il processo in quanto la capacità non deve più essere richiesta dall'Utente del bilanciamento (UdB) e il conferimento si perfeziona in modo automatico, nel momento in cui nel Registro Centrale del Sistema Informativo Integrato (SII) viene certificata la "*relazione di corrispondenza*"

che definisce, per ciascun punto di riconsegna (PdR) presente nel contratto di distribuzione di un Utente della distribuzione (UdD), a quale UdB debbano essere ricondotti i prelievi.

Le quantità conferite sono determinate sulla base delle sole caratteristiche dei PdR serviti su rete di distribuzione dagli UdD: consumo annuo, profilo di prelievo e frequenza di misura.

In particolare, la delibera 147/2019/R/gas, che segue i DCO nn. 114/2018/R/gas e 512/2018/R/gas, prevede:

- la definizione di *prelievo convenzionale massimo* di un PdR, che:
 - o nel caso di punti con misura giornaliera, coincide col dato del picco di consumo dell'anno,
 - o per i punti privi di misura giornaliera, è pari al valore massimo del profilo convenzionale;
- la definizione di *capacità convenzionale del punto di prelievo* che è pari al prelievo convenzionale massimo moltiplicato per un coefficiente "z" di riproporzionamento che tiene conto della contemporaneità dei consumi e converte il valore di "consumo" in "capacità";
- la *capacità conferita* a un utente del bilanciamento, intesa come somma delle capacità convenzionali dei punti di prelievo da esso serviti.

Il nuovo meccanismo permette anche il superamento delle attuali procedure di cessione e trasferimento di capacità nei casi di sostituzione nella fornitura di un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione (*switching*) e l'eliminazione dei corrispettivi per supero della capacità.

La riforma costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo del mercato *retail*, in quanto rimuove le distorsioni che avvantaggiano le posizioni dominanti a livello locale: prevede la copertura dei costi di trasporto in funzione delle caratteristiche di prelievo di ciascun cliente, ponendo così tutti gli utenti nelle medesime condizioni rispetto al costo di trasporto da sostenere per la fornitura di un nuovo cliente, rimuovendo pertanto gli ostacoli alla contendibilità dei clienti finali.

Ulteriori aspetti implementativi della riforma (in particolare: le condizioni climatiche di riferimento per il calcolo del prelievo convenzionale massimo e le modalità di calcolo del fattore di riproporzionamento z) saranno stabiliti dall'Autorità in una fase successiva, in esito ad un periodo di sperimentazione che Snam Rete Gas dovrà effettuare entro il 28 febbraio 2020.

Maggiori dettagli in merito alle modifiche apportate al TIB sono reperibili nel testo della delibera oggetto di commento.

1.8

Nuove disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci provvisori e pubblicazione del nuovo Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)

Delibera 16 aprile 2019 - 148/2019/R/gas

Il presente provvedimento approva il nuovo "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)", che sostituisce quello approvato con la deliberazione 72/2018/R/gas, in recepimento delle nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali nell'ambito del Sistema Informativo Integrato. Il nuovo testo, come sostituito dalla delibera in esame, è quello allegato alla medesima come Allegato A; esso entrerà in vigore a 1 gennaio 2020, fatto salvo il disposto dell'articolo 7 ed i commi 5.3 e 27.1, disposizioni che assumono efficacia con riferimento ai relativi adempimenti già a partire dall'anno 2019, nonché il comma 27.2 che entrerà in vigore a partire dal mese di dicembre 2019.

1.9

Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. in relazione all'attività di monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, per l'anno 2018

Delibera 16 aprile 2019 - 151/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA approva, ai sensi dell'articolo 10.3 b, del TIMMIG, i costi a consuntivo sostenuti dal GME nel corso dell'anno 2018 per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale.

1.10

Aggiornamento, per il mese di maggio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 16 aprile 2019 - 152/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di maggio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima. In particolare, ARERA ha deliberato:

- di fissare, per il periodo dal 1 al 31 maggio 2019, il valore dell'elemento *QEPROMC*, di cui all'articolo

23, del TIVG, pari a 7,795318 euro/GJ, che corrisponde a 0,780077 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.11

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. e definizione dei parametri di incentivazione per l'erogazione dei servizi di stoccaggio nell'anno termico 2019/2020

Delibera 16 aprile 2019 - 153/2019/R/gas

Con questo provvedimento ARERA ha approvato una proposta di aggiornamento del Codice dello stoccaggio relativa a migliorare le modalità di conferimento dei servizi di breve termine secondo la proposta di aggiornamento del Codice trasmessa da Stogit con la comunicazione 8 aprile 2019 ed allegata al provvedimento sub Allegato A, nonché di implementare le disposizioni della deliberazione 612/2018/R/gas.

ARERA inoltre delibera di confermare la fase di sperimentazione del sistema di incentivi, avviato con la deliberazione 614/2018/R/gas, anche per l'anno termico 2019/2020, al fine di garantire la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli utenti da Stogit e poter acquisire ulteriori elementi valutativi per verificare la corretta associazione degli incentivi ai suddetti servizi.

1.12

Definizione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione

Delibera 16 aprile 2019 - 155/2019/R/gas

Il presente provvedimento contiene le disposizioni funzionali a consentire il processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione nell'ambito del Sistema Informativo Integrato.

Con la delibera in esame l'Autorità definisce, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII), le modalità operative di esecuzione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento (UdB) e punto di riconsegna (PdR) presente nel contratto di distribuzione di un utente della distribuzione (UdD).

In particolare, la delibera 155/2019/R/gas (che segue i documenti di consultazione 570/2016/R/gas, 544/2017/R/com, 590/2017/R/gas e 114/2018/R/gas) prevede che:

- la data di decorrenza dell'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR debba coincidere con il primo giorno del mese (in analogia quanto attualmente previsto con riferimento al processo di *switching*), ad eccezione dei casi di attivazione o disattivazione in corso mese di un PdR;
- la richiesta di aggiornamento della relazione di corrispondenza debba essere trasmessa dall'UdD al SII entro il giorno 10 del mese antecedente la data di decorrenza;
- l'UdB abbia la possibilità di dissociarsi dai PdR per i quali è presente una relazione di corrispondenza e di confermare - o meno - una relazione di corrispondenza proposta dall'UdD attraverso il SII;
- il SII, per ciascuna richiesta di associazione dell'UdB ad un PdR, verifichi che la capacità di trasporto convenzionale complessiva risultante dall'associazione del PdR all'UdB non ecceda il limite di capacità consentita all'utente in relazione alle garanzie presentate. Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà tutte le disposizioni di dettaglio funzionali a consentire tale verifica;
- transitoriamente fino all'implementazione del processo di verifica sul limite di capacità di cui al precedente alinea, il SII e il Responsabile del Bilanciamento definiscano gli scambi informativi automatizzati funzionali a consentire al SII di verificare l'associabilità dell'utente del bilanciamento al punto di riconsegna;
- in caso di assenza di una relazione di corrispondenza valida, il SII comunichi le informazioni relative al PdR al Responsabile del Bilanciamento e alle altre imprese di trasporto ai fini dell'attivazione del servizio di *default* trasporto a partire dal primo giorno del mese successivo, o dalla data di decorrenza dell'attivazione del PdR, in caso di nuova attivazione;
- in caso di attivazione del servizio di *default* trasporto per assenza di una relazione di corrispondenza, vengano applicate disposizioni analoghe a quanto previsto nei casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto: qualora l'UdD non individui un nuovo UdB, l'impresa di distribuzione risolve anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso e il SII attiva i servizi di ultima istanza.

Con riferimento alle modalità di implementazione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR il provvedimento prevede:

- una fase di primo popolamento dell'informazione relativa all'UdB abbinato al PdR, senza effetti sulle attività di *settlement*, da effettuarsi nel mese di ottobre 2019;
- l'applicazione in via sperimentale, senza effetti sulle attività di *settlement*, delle disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR, da effettuarsi nel mese di novembre 2019;
- l'applicazione in via definitiva delle disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di

corrispondenza tra UdB e PdR, da effettuarsi nel mese di dicembre 2019, con effetti sulle attività di settlement a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Infine, le modifiche con riferimento all'attivazione dei servizi di ultima istanza (a seguito dell'attivazione del fornitore transitorio del servizio di *default* trasporto per assenza di una relazione di corrispondenza) trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Ulteriori dettagli in merito alle disposizioni approvate ed alle modifiche apportate sono reperibili nel testo della Delibera in parola.

1.13

Criteria di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di GNL e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi small scale LNG. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 137/2016/R/com – TIUC

Delibera 07 maggio 2019 - 168/2019/R/gas

Il presente provvedimento definisce i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di gas naturale liquefatto (Gnl) e le disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG (SSLNG)*, in applicazione delle previsioni normative di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

In particolare, la delibera 168/2019/R/gas, che segue il documento di consultazione 590/2018/R/gas, dispone:

- con riferimento all'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione, che le disposizioni del provvedimento trovino applicazione in relazione :
 - a) ai terminali di rigassificazione che offrono, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi SSLNG;
 - b) ai depositi di stoccaggio del Gnl, considerati strategici (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 257/2016), connessi alla rete di trasporto del gas naturale e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e all'immissione nella rete di trasporto di gas naturale (escludendo di fatto dall'applicazione i depositi che possono essere solo *potenzialmente* connessi alla rete di trasporto fino a quando non venga effettivamente realizzato l'allacciamento alla rete di trasporto, nonché i depositi connessi alle reti di distribuzione); sono inoltre esclusi dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento i depositi connessi alla rete di trasporto esclusivamente ai fini dell'immissione in rete di *boil-off* gas, che quindi non sono dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione;

- con riferimento alla regolazione della separazione contabile dei servizi SSLNG, di:
 - a) rivedere il contenuto dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del *Testo integrato unbundling contabile* (TIUC), al fine di includere anche i servizi di rigassificazione erogati dai depositi di Gnl di cui all'art. 9 del D.Lgs. 257/2016;
 - b) prevedere l'introduzione (all'interno dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC):
 - i. di un nuovo comparto cui attribuire i costi relativi all'attività di rigassificazione svolta dai depositi di stoccaggio di Gnl realizzati nell'ambito dell'articolo 9 del del D.Lgs. 257/2016;
 - ii. di un nuovo comparto cui attribuire la quota dei costi d'investimento e di esercizio comuni tra l'attività di rigassificazione e i servizi SSLNG riconducibile a questi ultimi, in conformità a quanto previsto per gli aspetti di natura tariffaria;
 - c) prevedere che i servizi SSLNG, essendo svolti in regime di libera concorrenza, siano considerati tra le "attività diverse" di cui al comma 4.29 del TIUC;
 - d) definire le modifiche da apportare al TIUC per la definizione della separazione contabile dei servizi SSLNG a partire dall'avvio del quinto periodo di regolazione del Gnl (2020);

- con riferimento alla regolazione dell'accesso alle infrastrutture che svolgono sia il servizio di rigassificazione che i servizi SSLNG:
 - a) di applicare le disposizioni di cui al *Testo Integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di Rigassificazione del Gnl* (TIRG) ai fini della regolazione delle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione erogato dai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl;
 - b) nel caso di capacità dedicata ai servizi SSLNG aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione, che l'accesso ai servizi SSLNG avvenga sulla base di procedure definite in autonomia dal gestore dell'infrastruttura, ferma restando l'opportunità che il gettito conseguito attraverso l'erogazione di tali servizi concorra alla copertura dei costi per l'utilizzo della parte dell'infrastruttura condivisa tra servizio di rigassificazione e servizi SSLNG;
 - c) nel caso di servizi SSLNG che impegnino parte della capacità di rigassificazione (capacità concorrente), che gli utenti dei servizi SSNLG partecipino, per la consegna del Gnl al terminale, alle procedure di conferimento definite dall'Autorità ai sensi del TIRG;
 - d) di confermare l'orientamento secondo il quale i servizi SSLNG si configurino come aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione, che rimane in ogni caso il servizio con priorità di accesso rispetto ai servizi SSLNG;

- con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria, di:
 - a) applicare le disposizioni di cui alla *Regolazione delle Tariffe per il servizio di Rigassificazione di Gnl* (RTRG) anche ai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl, per i quali i servizi *SSLNG* si configurano come servizi aggiuntivi rispetto a quello di rigassificazione del Gnl;
 - b) applicare, per i terminali di rigassificazione esistenti, un criterio di riconoscimento dei costi comuni in linea con la proposta dei c.d. "*costi incremental*", secondo il quale vengono attribuiti ai servizi *SSLNG* esclusivamente i costi (di capitale e operativi) direttamente riconducibili alla fornitura di servizi *SSLNG*;
 - c) prevedere che la copertura della quota dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi *SSLNG* riconducibile ai servizi *SSLNG* avvenga sulla base delle due distinte modalità di gestione della capacità funzionale all'erogazione di servizi *SSLNG* (capacità dedicata o concorrente); in particolare:
 - i. in caso di capacità aggiuntiva e dedicata rispetto a quella autorizzata per la rigassificazione, una quota parte dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi *SSLNG* concorra a ridurre il ricavo riconosciuto per il servizio di rigassificazione ai fini della remunerazione dei costi comuni, riducendo di conseguenza anche gli oneri a carico del sistema in caso di applicazione del fattore correttivo dei ricavi;
 - ii. in caso di capacità concorrente con la capacità di rigassificazione, gli utenti dei servizi *SSLNG*, per la consegna del Gnl al terminale, sostengano il corrispettivo risultante in esito alle procedure concorsuali per l'accesso all'infrastruttura di cui al TIRG, a remunerazione della quota di costi comuni;

- con riferimento ai meccanismi di copertura dei ricavi, prevedere in particolare che:
 - a) permanga la validità delle disposizioni in materia di fattore di copertura dei ricavi con riferimento ai terminali di rigassificazione che ne hanno diritto ai sensi della RTRG e che offriranno anche servizi *SSLNG*;
 - b) sia introdotto uno specifico meccanismo di copertura dei ricavi che consenta al gestore dei depositi di Gnl di cui all'art. 9 del D.Lgs. 257/2016 connessi alla rete di trasporto, con riferimento alla sola capacità resa disponibile ai fini del servizio di rigassificazione, di coprire parzialmente i costi riconosciuti limitatamente al solo periodo di avviamento dell'attività, e comunque in misura non superiore al livello di garanzia previsto per i terminali di rigassificazione esistenti;
 - c) le modalità applicative di tale meccanismo siano disciplinate nell'ambito della regolazione del servizio di rigassificazione del Gnl in corso di definizione per il quinto periodo di regolazione del Gnl.

La delibera 168/2019/R/gas inoltre:

- precisa che sono impregiudicate le eventuali disposizioni in materia di sicurezza del sistema del gas naturale che potranno essere previste dal Ministero dello Sviluppo Economico nel caso di servizi *SSLNG* che impegnano parte della capacità di rigassificazione;
- fa decorrere la validità dei criteri di regolazione a partire dal quinto periodo di regolazione del Gnl decorrente dal 2020.

Ulteriori dettagli in merito a quanto oggetto di regolazione sono reperibili nel testo della Delibera in parola.

1.14

Segnalazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al prefetto di Salerno su possibili iniziative nei confronti della società Metagas S.r.l. in materia di sicurezza nella gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio del comune di Laviano

Delibera 14 maggio 2019 - 182/2019/E/gas

Il provvedimento, facendo seguito alla Segnalazione 345/2018 richiama l'attenzione di soggetti istituzionali competenti a intervenire in via sostitutiva (ed, in particolare: il Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, per le valutazioni di sua competenza in tema di grave pericolo per l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 54 del TUEL; ed il Ministro dello Sviluppo Economico per le valutazioni di sua competenza rispetto all'attivazione della procedura di cui all'articolo 137 del TUEL in caso di inattività degli enti locali che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione Europea) perché vigilino sulla corretta gestione del servizio nel Comune di Laviano da parte della società Metagas S.r.l.

1.15

Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, per l'anno 2020

Delibera 28 maggio 2019 - 201/2019/R/gas

Con il presente provvedimento l'Autorità approva le proposte dei ricavi di riferimento e determina i corrispettivi tariffari per il servizio di trasporto e misura del gas naturale relativamente all'anno 2020, ed in particolare – tra le altre cose, ha deliberato:

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui all'articolo 33 della RTTG relative all'anno 2020, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG ;
2. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti riportati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG come riportati nella Tabella 2, anch'essa allegata al provvedimento;
3. di condurre un approfondimento istruttorio per la valutazione, per le società SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., delle istanze per il riconoscimento di specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017;
4. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, in collaborazione con la direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, di approfondire la posizione formulata dalla società Snam Rete Gas S.p.a. in relazione al riassetto dell'attività di misura a livello della rete di trasporto e all'ammodernamento dei relativi sistemi di misura, valutando contestualmente l'istanza formulata in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi del GNC;
5. di rideterminare, ai sensi del comma 33.6 della RTTG, i ricavi di riferimento RT e RM relativi all'anno 2019 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo $\Delta RT_{2019} CONS$ e $\Delta RM_{2019} CONS$, come proposti dalle imprese di trasporto;
6. di modificare la RTTG al fine di modificare la denominazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui all'articolo 17 in "CVU";
7. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al provvedimento.

Ulteriori dettagli in merito a quanto oggetto di regolazione sono reperibili nel testo della Delibera in parola.

1.16

Aggiornamento, per il mese di giugno 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 28 maggio 2019 - 204/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di giugno 2019, le condizioni economiche di fornitura

dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima. In particolare, con la delibera in esame ARERA ha fissato per il periodo dal 1 al 30 giugno 2019, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 8,078784 euro/GJ che corrisponde a 0,808444 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.17

Disposizioni funzionali all'approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas

Delibera 28 maggio 2019 - 208/2019/R/gas

La delibera in esame approva disposizioni in materia di approvvigionamento da parte del responsabile del bilanciamento dei quantitativi a copertura: dei consumi, delle perdite di rete, della variazione del *linepack* e del gas non contabilizzato. In tal senso, prevede numerose e sostanziali modifiche al Testo Integrato del Bilanciamento, anche in relazione ai meccanismi di neutralità dell'RdB, nonché all'introduzione di un nuovo indicatore di *performance*, i cui dettagli sono rinvenibili nel testo della Delibera qui esaminata, nonché dal testo del TIB risultante all'esito della Delibera medesima.

1.18

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza, continuità, obblighi informativi e accesso al servizio di distribuzione di gas naturale

Delibera 04 giugno 2019 - 213/2019/S/gas

La presente deliberazione dispone l'irrogazione di sanzioni amministrative e l'adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza, continuità, obblighi informativi e accesso al servizio di distribuzione gas nei confronti di Metagas S.r.l.

1.19

Approvazione dei costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto in relazione all'attività di monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso svolta nel 2018 e del preventivo dei costi per l'anno 2019. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 137/2016/R/com – TIUC

Delibera 04 giugno 2019 - 223/2019/R/gas

Con il presente provvedimento:

- sono approvati, ai sensi dell'articolo 7.3 del TIMMIG, i costi a consuntivo sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto nel corso del 2018 per l'attività svolta di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- i costi a preventivo per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale relativa al 2019;
- si aggiorna, inoltre, la regolazione in materia di separazione contabile contenuta nel TIUC per inserire anche un comparto relativo al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale.

Ulteriori dettagli in merito a quanto oggetto di regolazione sono reperibili nel testo della Delibera in parola.

1.20

Decisione coordinata con il Regolatore maltese ai sensi del regolamento Ue 347/2013, in merito alla ripartizione dei costi di investimento per il progetto di interesse comune 5.19 (Melita Transgas pipeline - gasdotto MTG)

Delibera 04 giugno 2019 - 225/2019/R/eel

ARERA, in coordinamento con l'Autorità di regolazione maltese, con questa delibera adotta una decisione in merito alla richiesta di investimento del progetto di interesse comune Melita Transgas Pipeline i cui costi vengono attribuiti interamente al sistema maltese.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- a. di approvare il documento "ARERA and REWS agreement on the investment request by Melita TransGas Co. Ltd for the MTG pipeline (PCI 5.19) and on the allocation of the investment costs", allegato alla delibera sub "Allegato A";
- b. di prevedere, d'accordo con REWS, che nessun costo del gasdotto MTG, come definito nella sezione 1 dell'Allegato A suddetto, sia allocato al sistema italiano.

1.21

Appello parziale della sentenza 881/2019 del Tar Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 573/2013/R/gas e 367/2014/R/gas

Delibera 11 giugno 2019 - 227/2019/C/gas

L'Autorità, considerato che in data 18 aprile 2019, è stata pubblicata la sentenza 881/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Seconda, ha annullato in parte le deliberazioni dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas e 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, e detta

sentenza si presta ad essere censurata in quanto si basa su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti; ritenuto inoltre che sussistano i presupposti per proporre appello avverso i capi sfavorevoli della richiamata sentenza, con il provvedimento in esame ha deliberato di proporre appello parziale avverso la sentenza 18 aprile 2019 del Tar Lombardia, Milano, Sezione II, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 573/2013/R/gas e 367/2014/R/gas.

1.22

Approvazione dei criteri applicativi dell'analisi costi-benefici degli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale

Delibera 11 giugno 2019 - 230/2019/R/gas

Con il presente provvedimento si verifica positivamente la proposta di criteri applicativi della metodologia di analisi costi-benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale, trasmessa dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della deliberazione 468/2018/R/gas.

In particolare, con la delibera in esame ARERA ha approvato la proposta formulata dall'impresa maggiore di trasporto di gas naturale sui *Criteri applicativi della metodologia di Analisi Costi-Benefici (ACB)* per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto. Il provvedimento si inserisce nel percorso, che l'Autorità ha avviato da tempo, volto all'adozione di una metodologia che consenta sia di valutare la coerenza delle scelte di sviluppo infrastrutturale individuate dai gestori con i criteri di economicità ed efficienza degli investimenti, sia di identificare selettivamente gli interventi in grado di apportare maggiore utilità al sistema.

La delibera dà attuazione alle previsioni della delibera 468/2018/R/gas, con la quale l'Autorità aveva approvato i *Requisiti minimi* per la predisposizione dei *Piani di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale (Piani)*, in relazione sia alla completezza e alla trasparenza delle informazioni sia alla metodologia di analisi costi benefici. I *Criteri applicativi* per l'analisi costi benefici, approvati dall'Autorità, permettono di garantire un'applicazione uniforme dei *Requisiti minimi* nei Piani dei diversi gestori fin dai Piani 2019, che dovranno essere presentati dalle imprese di trasporto rispettivamente entro il 31 luglio 2019.

La presente delibera verifica positivamente la proposta di Criteri applicativi presentata da SNAM Rete Gas S.p.a., impresa maggiore di trasporto che, in aggiunta a quanto previsto dai Requisiti minimi, prevede in particolare la possibilità per i gestori di trasporto di considerare:

- a. alcune categorie di beneficio aggiuntive, ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dai *Requisiti minimi*, purché si fornisca una separata rappresentazione, per ciascun intervento analizzato, del valore di tali benefici, attraverso una distinta valorizzazione degli indicatori sintetici di performance economica dei *Requisiti minimi*;
- b. alcuni indicatori che, pur non rilevando ai fini dell'analisi economica dei *Requisiti minimi*, possono essere considerati dall'impresa di trasporto al fine di fornire una puntuale qualificazione dei trasferimenti di *social welfare* a favore dei clienti finali.

In considerazione della necessaria fase di sperimentazione dell'applicazione della metodologia di analisi costi-benefici, con la delibera 230/2019/R/gas l'Autorità ha inoltre evidenziato l'opportunità di valutare la congruità e l'efficacia dei *Criteri applicativi* successivamente alla loro prima applicazione nei Piani 2019 e 2020, al fine di individuare eventuali necessità di revisione dei *Requisiti minimi* e/o dei *Criteri applicativi* stessi.

Ulteriori dettagli in merito a quanto oggetto di regolazione sono reperibili nel testo della Delibera in parola.

1.23

Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione

Delibera 11 giugno 2019 - 234/2019/R/gas

Con il presente provvedimento sono disposte previsioni funzionali alla gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, relative alla definizione e pubblicazione del prezzo di riserva. In particolare, ARERA ha deliberato:

- a. di aggiornare i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
- b. di prevedere che il termine, di cui al comma 7.5, del TIRG, sia fissato al 14 giugno 2019 per le prossime procedure di conferimento per periodi pari o superiori all'anno termico che si svolgono nel mese di luglio 2019;
- c. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore GNL Toscana e alla società GNL Italia S.p.a., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A ad eccezione di quanto necessario per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG.

1.24

Aggiornamento della regolazione in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017

Delibera 18 giugno 2019 - 245/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA dispone alcune prime modifiche funzionali all'armonizzazione delle tempistiche di svolgimento della procedura nazionale di realizzazione di nuova capacità presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto con quelle definite dal regolamento europeo 2017/459. Tali modifiche sono necessarie per assicurare uno sviluppo coordinato della rete di trasporto nazionale.

In particolare, tra le altre cose, ARERA ha deliberato:

1. di aggiornare le disposizioni vigenti in materia di creazione di capacità incrementale per allinearle con quelle europee e in particolare, precisare che:
 - a. a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2017/459, le richieste di accesso alla rete nazionale di trasporto presso i punti di interconnessione (già esistenti o da realizzare) con Paesi UE, presentata anche da soggetti titolari di un'esenzione, sono soggette alle regole della procedura europea;
 - b. per le richieste di accesso alla rete nazionale di trasporto presso i punti di interconnessione (già esistenti o da realizzare) con Paesi non-UE, nonché dai terminali di rigassificazione oggetto di esenzione o da realizzarsi in regime di accesso dei terzi, continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione ARG/gas 2/10;
2. di sostituire all'articolo 7, comma 1, della deliberazione ARG/gas 2/10, le parole *"entro il termine di 8 mesi decorrenti dal termine di cui al comma 6.7"*, ove ricorrono, con *"entro il termine di dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459"*;
3. di sostituire all'articolo 7, comma 2, della deliberazione ARG/gas 2/10, le parole *"tre mesi"* con *"sette mesi"*;
4. di sostituire all'articolo 7, comma 3, della deliberazione ARG/gas 2/10, le parole *"Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 6.7"* con *"Decorsi cinque mesi dall'inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459"* e le parole *"90 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 6.7"* con *"sette mesi decorrenti dall'inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459"*;
5. di abrogare i commi 1, 2 e 7 dell'art. 6 della deliberazione ARG/gas 2/10;

6. di prevedere che ai fini della determinazione delle capacità conferibili ai sensi dell'articolo 7, l'impresa maggiore di trasporto consideri tutte le richieste pervenute da parte dei soggetti di cui al punto 1, lettera b), pervenute entro il quarto mese successivo alla data di inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459, ancorché presentante da un soggetto non titolare di esenzione o di diritto di accesso prioritario;
7. di prevedere che ulteriori armonizzazioni siano definite nel quadro di un testo integrato della disciplina di accesso al servizio di trasporto del gas naturale sulla base di una proposta di ottimizzazione dei processi da parte dell'impresa maggiore di trasporto anche alla luce delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione delle modifiche del codice di rete funzionali al recepimento del presente provvedimento;
8. di prevedere che, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta di creazione di nuova capacità ai sensi del regolamento 2017/459, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità la suddetta richiesta, unitamente a tutte le pertinenti informazioni;
9. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, unitamente alla proposta di cui al punto successivo, trasmetta per l'approvazione dell'Autorità, una proposta relativa alle modalità di copertura dei costi degli studi tecnici da parte dei soggetti che presentano la richiesta di realizzazione di capacità incrementale, che contenga un criterio per la determinazione dell'importo che i soggetti che presentano la richiesta di realizzazione di capacità incrementale saranno tenuti a versare in funzione dell'investimento richiesto. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito, a mero titolo esemplificativo, alcune ipotesi di costo, non vincolanti, dei suddetti studi tecnici;
10. di stabilire che l'impresa maggiore di trasporto predisponga, previa consultazione, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata all'implementazione del presente provvedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti alinea;
11. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, unitamente alle proposte di cui ai precedenti punti 9 e 10, trasmetta, per l'approvazione dell'Autorità, l'eventuale proposta relativa alla definizione dei corrispettivi a copertura della totalità dei costi amministrativi.

1.25

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela

Delibera 25 giugno 2019 - 264/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2019, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela.

In particolare:

- per la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, ARERA ha stabilito che per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, i valori dell'elemento PFOR,t e della componente CMEM,t, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1 allegata al provvedimento; e
- per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, ARERA ha stabilito che il valore dell'elemento QTVt, di cui all'articolo 8, del TIVG, sarà pari a 0,008978 euro/GJ.

1.26

Aggiornamento, per il mese di luglio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 25 giugno 2019 - 265/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di luglio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA delibera di fissare, per il periodo dall'1 al 31 luglio 2019, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 6,996458 euro/GJ che corrisponde a 0,700136 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.27

Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas, funzionale all'attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 208/2019/R/gas

Delibera 25 giugno 2019 - 266/2019/R/gas

La deliberazione approva la proposta di convenzione (allegata sub. Allegato A alla Delibera in esame)

tra il Gestore dei Mercati Energetici e Snam Rete Gas funzionale alla gestione dei mercati del gas che integra disposizioni in materia di approvvigionamento da parte di Snam Rete Gas, nell'ambito del mercato a pronti, dei quantitativi a copertura: dei consumi, delle perdite di rete, della variazione del linepack e del gas non contabilizzato.

Copia della proposta di convenzione è reperibile presso il sito web dell'Autorità.

1.28

Approvazione della procedura per il market test proposta dalla società TAP AG

Delibera 25 giugno 2019 - 267/2019/R/gas

La delibera approva congiuntamente con i regolatori di Albania e Grecia (ERE e RAE) le procedure per il *market test* del 2019 proposte dalla società TAP AG.

In particolare, ARERA ha deliberato di approvare la "*Guidelines for the 2019 Market Test of Trans Adriatic Pipeline*" presentate dalla società TAP AG con lettera 14 giugno 2019 (Annex B), come espresso nella decisione congiunta con i regolatori di Albania e Grecia, rispettivamente ERE e RAE (Annex A). Entrambi gli Annexes, a seguito della pubblicazione delle *Market Test Guidelines* sul sito web della società TAP AG, risultano pubblicati e reperibili sul sito web di ARERA.

1.29

Disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema informativo integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas

Delibera 25 giugno 2019 - 271/2019/R/gas

La delibera in esame contiene previsioni relative al processo di messa a disposizione dei dati tecnici e anagrafici dei punti di riconsegna al Sistema Informativo Integrato (SII) e dei dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas.

In particolare con questo provvedimento l'Autorità completa la regolazione, nel settore gas, del processo di messa a disposizione al SII dei dati tecnici/anagrafici dei punti di riconsegna (PdR) e dei dati di misura, modificando al contempo gli standard di comunicazione. In particolare, il provvedimento persegue l'obiettivo di razionalizzare i flussi informativi, attualmente definiti dalle "*Istruzioni Operative*" per il settore del gas, riguardanti:

- i dati tecnico-anagrafici del gruppo di misura;
- le letture rilevate anche in occasione di prestazioni tecniche e commerciali (estendendo pertanto la centralizzazione nell'ambito del SII di tali dati).

L'estensione della centralizzazione è inoltre funzionale a consentire al SII la determinazione del parametro indicatore del prelievo annuo (CAPdR) nell'ambito delle attività di *settlement*.

Con riferimento alle tempistiche e alle modalità di implementazione, il provvedimento prevede che:

- il Gestore del SII pubblici, entro il 9 agosto 2019, le "*Specifiche Tecniche*" afferenti ai seguenti tracciati:
 - a. tracciato per la messa a disposizione: dei dati tecnico/anagrafici, dei dati di misura in occasione della sostituzione del misuratore, dei dati tecnici del gruppo di misura modificati a seguito di ulteriori interventi tecnici;
 - b. tracciato per la messa a disposizione dei dati di misura periodici rilevati ai sensi del Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale (TIVG), degli esiti di validazione delle autoletture, dei dati di misura rilevati in occasione di switching o voltura e delle prestazioni tecniche in esito alle quali è prevista la rilevazione del dato di misura;
 - c. tracciato per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura di cui sopra.

Questi tracciati entreranno in operatività, acquistando contestualmente valenza ufficiale, con i dati messi a disposizione a partire dall'1 febbraio 2020;

- al fine di consentire la gestione di eventuali criticità che potrebbero manifestarsi nel passaggio all'utilizzo dei nuovi tracciati, le imprese di distribuzione potranno (in aggiunta, e non in alternativa all'utilizzo dei nuovi tracciati ufficiali) mettere a disposizione i dati secondo le modalità attualmente previste fino al 30 aprile 2020;
- le imprese di distribuzione, entro il 31 marzo 2020, dovranno inviare al Gestore del SII (secondo modalità da quest'ultimo definite) i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura effettuati nel periodo compreso almeno tra l'1 giugno 2019 e il 31 gennaio 2020; ciò al fine di consentire al SII l'utilizzo delle misure per il calcolo del parametro CAPdR 2020 per i punti di riconsegna oggetto di tali interventi.

In caso di assenza dei dati di misura minimi necessari per il calcolo del CAPdR 2020, il SII potrà richiedere alle imprese di distribuzione i flussi informativi trasmessi agli utenti a seguito di interventi tecnici sul gruppo di misura per un periodo antecedente all'1 giugno 2019;

- nelle more dell'entrata in operatività dei nuovi flussi, a partire dall'1 settembre 2019 le imprese di distribuzione metteranno a disposizione nell'ambito della piattaforma *cloud based* del SII, le misure rilevate in occasione di voltura, nonché le autoletture, secondo i tracciati attualmente definiti nelle "*Istruzione Operative*" per il settore del gas (per le quali il provvedimento dispone comunque il necessario aggiornamento).

CUSTOMS NEWSLETTER | APRILE - GIUGNO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM

1.